

CONTRATTO D'APPALTO (Scrittura privata)

Parco Nazionale della Majella
REPERTORIO n° 2524

Rep. n. 2524 del 30/04/2024

RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA CASERMA NUCLEO CARABINIERI FORESTALI DI CARAMANICO TERME (PE) – ALLOGGIO COLLETTIVO ED ALLOGGIO DI SERVIZIO - AIFI DI UNA MIGLIORE FUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PER IL SERVIZIO. CIG: B08EB12E3C - CUP: F85B22000770001.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno TRENTA del mese di aprile, in Sulmona (AQ), nella sede operativa dell'Ente Parco Nazionale della Maiella e precisamente nell'Ufficio del Direttore F.F. dell'Ente:

tra

Il Dott. **Luciano DI MARTINO**, nato a Pollutri (CH) il 24.05.1976; nella sua qualità di Direttore facente funzioni dell'Ente Parco Nazionale della Maiella, **Codice Fiscale DMRLCN76E24G799W**, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto dell'Ente Parco Nazionale della Maiella, P.I. n° **01815660699** c.f. n° **91041690685**, con sede legale in via occidentale, 6 Guardiagrele (CH) che nel contesto del presente atto potrà essere chiamato per brevità anche "Stazione Appaltante" o "Committente";

E

Il Sig. **Simone DI SINNO**, nato il 13.02.1982 a Tocco Da Casauria (PE) C.F. DSNSMN82B13L186B, in qualità di **delegato** da Mirko Di SINNO titolare della **Edil Di Sinno Costruzioni** con sede in **SCAFA** (Pe) contrada colli, 104, iscritta alla CCIAA di Chieti Pescara al n° REA: PE-147191, come da delega allegata al presente atto ed acquisita all'Ente con prot. n°5053 del 30.04.2024; che nel contesto del presente atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore" o "Aggiudicatario".

PREMESSO CHE

- Con determina del Direttore F.F., di aggiudicazione definitiva n°456 del 12.04.2024, a seguito di procedura su piattaforma informatica ASMECOMM ID: #22632, i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati alla **Edil Di Sinno Costruzioni** con sede in **SCAFA** (Pe) contrada colli, 104, iscritta alla CCIAA di Chieti Pescara al n° REA: PE-147191; per un importo di contratto di € 102.577,72 oltre i.v.a. come per legge, di cui € 3.792,86 (diconsi euro: tremilasettecentonovantadue/86) per costi relativi alla attuazione delle misure di sicurezza, intrinseci e speciali, predeterminati dalla Stazione Appaltante e non assoggettati a ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 6,57% (sei/57 per cento) su euro 62.255,10 oltre € 34.079,82 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso;
- in relazione all'aggiudicatario dell'appalto è stata favorevolmente effettuata la verifica dei requisiti di carattere generale e speciale previste dagli artt. 94, 95 98, 100 e 103 del D.lgs. 36/2023;
- Acquisita, con prot. N° 4104 del 05.04.2024, la documentazione (Prot. richiesta 3669 del 25.03.2023) dal R.U.P., in particolare, la polizza fidejussoria e la polizza car, meglio specificate all' art.10 del presente contratto;
- non si rende necessario acquisire la documentazione antimafia trattandosi di contratto di importo inferiore ad € 150.000,00;
- con la firma del presente contratto l'appaltatore dichiara di non essere incorso nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 nonché l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con i membri del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Maiella, e con il R.U.P.;
- Il Direttore F.F. dell'Ente Parco Nazionale della Maiella, nella qualifica su indicata, con la firma del presente atto, dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo ai lavori di «

2. L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei suddetti lavori alle condizioni di cui al presente contratto ed assume ogni connessa responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori affidati.

Art. 2

Norme regolatrici del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, le eventuali relazioni geologiche e di indagine, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
- c) l'elenco dei prezzi unitari di cui al progetto esecutivo;
- d) l'offerta, economica, presentata dall'appaltatore, completa di tutti i relativi allegati;
- e) le polizze di garanzia previste dal D.Lgs. n. 36/2023.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il [D.P.R. n. 207/2010](#), per la parte ancora vigente;
- il [D.Lgs. n. 81/2008](#);
- il D.M. n. 145/2000 per la parte ancora vigente.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;

2. Le parti dichiarano che hanno sottoscritto i documenti sopra elencati dalla lettera a) alla lettera e) che poi sono stati depositati agli atti presso l'ufficio Manutenzione ed una copia è stata rilasciata all'impresa appaltatrice.

Art.3

Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale del presente appalto ammonta ad € 102.577,72 (diconsi euro: centodue milacinquecentosettantasette/72) oltre i.v.a. come per legge, di cui € 3.792,86 (diconsi euro: tremilasettecentonovantadue/86) per costi relativi alla attuazione delle misure di sicurezza, intrinseci e speciali, predeterminati dalla Stazione Appaltante e non assoggettati a ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 6,57% (sei/57 per cento) su euro 62.255,10 oltre € 34.079,82 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso; -----

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in conformità alle disposizioni dell'art. 32, comma 14, del Codice.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Codice.

4. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103 – comma 6 – del D.Lgs. n. 36/2023.

7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 4

Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

1. Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi contenuti nei documenti di gara e nel progetto esecutivo; egli è tenuto, altresì, al rispetto delle disposizioni normative comunque applicabili ai lavori ed alle prestazioni affidate.

2. L'impresa, altresì, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale. L'impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido verso la stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art. 5

Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs n. 81/2008; l'appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori.
2. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.
3. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 6

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori. Programma di esecuzione. Sospensioni e riprese dei lavori

1. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in **90 (novanta)** gg. giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna redatto ai sensi degli artt. 17 e 50 nonché dell'art.3 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.
2. L'Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale; è tuttavia tenuto al rispetto del cronoprogramma ed alle indicazioni della direzione lavori. Egli sarà tenuto ad elaborare ed a consegnare alla Stazione Appaltante il programma di esecuzione dei lavori, in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e della vigente legislazione in materia.
3. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio dettagliato programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui al progetto esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
4. Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori sono disciplinate dall'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'artt. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 7

Penali

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione delle opere verrà applicata una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale; come previsto dall'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'importo delle eventuali penali verrà detratto in conformità alle disposizioni dell'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. La penale trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.
4. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, il R.U.P. promuoverà l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto come previsto dal successivo art. 8.

Art. 8

pagamenti

(Art. 2.17 cap.spec. app.) Anticipazione: D.lgs. n. 36/2023, articolo 125.

La misura dell'anticipazione è stabilita per una percentuale pari al 20% del "valore stimato dell'appalto" - e, **L'anticipazione deve essere corrisposta all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori** ed è subordinata oltre che al parere vincolante del R.U.P. sulla necessità della stessa in ordine alle particolarità del cantiere, alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono-programma dei lavori.

(Art. 2.17 cap. speciale d'appalto) Pagamenti in acconto.

A norma dell'art. 125 comma 2 e successivi, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023): *"I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono*

emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi".

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d), d.M. 49/2018, lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) "ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto".

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **€ 20.000,00 (euro ventimila/00)** ⁽¹⁾.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

(Art. 2.18. Cap. spec. App.) Conto finale.

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro **giorni trenta (gg.30)** dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 9

Recesso e Risoluzione

1. La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023. A tal fine, ai sensi dell'art. 122 – comma 3 – del D.Lgs. n. 36/20123, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:

- a) l'eventuale ritardo nell'inizio dei lavori oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di consegna dei lavori;
- b) l'eventuale ritardo nell'ultimazione dei lavori tale da determinare l'applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 20% (venti per cento) dell'importo di contratto;
- c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute in cantiere, nonché l'inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) la frode nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto;
- e) l'inadempimento alle disposizioni della direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- f) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- g) la sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- h) il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- i) il subappalto non autorizzato, l'associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto;
- l) la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- m) la proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 92, comma 1 - lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008;
- n) la perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- o) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale è computata sul periodo determinato sommando al ritardo accumulato dall'appaltatore, rispetto al programma esecutivo dei lavori, il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la contestazione di cui all'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

4. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 123 del Codice.

Art. 10

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), stipulata con la Atradius n° DE0634143, acquisita all'Ente con prot. N° 4104 del 05.04.2024; -----

- Copia della Polizza C.A.R., stipulata con la UnipolSai assicurazioni n° 1/44832/88/195075138 agenzia di Teramo (44832) acquisita all'Ente con prot. N° 4104 del 05.04.2024; -----

2. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante dovesse procedere alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

3. La garanzia è valida fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino all'avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/20123.

Parco Nazionale della Majenta
REPERTORIO N° 2524

Art. 11

Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

1. L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

2. L'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale assicurazione deve essere rispondente alle disposizioni dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto qualora più restrittive.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 12

Collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato.

2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; si applica al riguardo l'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 13

Divieto di cessione del contratto

1. La cessione del contratto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/20123 e delle altre norme di legge in materia di contratti pubblici è nulla.

Art. 14

Subappalto

1. Il subappalto è regolato dalle disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Art. 15

Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa.

2. Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al [D.P.R. n. 633/72](#) ed al [D.P.R. n. 131/86](#) e successive modifiche ed integrazioni e pertanto si chiede che la relativa registrazione avvenga a tassa fissa.

Art. 16

Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice, saranno deferite al giudice ordinario del foro di Chieti, ai sensi dell'art. 210 del Codice. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17

Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio in Sulmona (AQ), in Via Badia, 28 , nella sede Operativa dell'Ente Parco Nazionale della Maiella ed in Particolare nell'Ufficio Manutenzioni..

Art. 18

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili, con particolare ma non esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 36/2023, al D.M. n. 145/2000 per la parte ancora vigente, al D.Lgs. n. 81/2008, alle disposizioni ed indicazioni impartite dall'ANAC, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, ai regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso dell'affidamento, alle ordinanze comunali, agli ordini ed alle direttive impartite dal competente ufficio comunale e dal Direttore dei Lavori.

2. Si rinvia inoltre, per quanto ivi non previsto, alla documentazione di gara, al Capitolato Speciale d'Appalto ed ai relativi allegati, al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed all'offerta dell'appaltatore, che – sottoscritti dalle parti – risultano depositati in atti ed i cui contenuti vengono considerati, a tutti gli effetti di legge, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 19


Registrazione

Il presente contratto, verrà registrato in caso d'uso e/o su richiesta di una delle parti.

Una copia verrà depositata presso il repertorio degli atti dell'Ente Parco nazionale della Maiella.

* * *

Per la Stazione Appaltante



Per l'Impresa

EDIL DI SIMONE COSTRUZIONI
di Simone Mirko
Contrada G. 104 - 85027 Scafa (PE)
COD. FIS. 031MRK84L08G878Q
P.IVA 01070160684 - SDE: XL13LGA
Simone 34951138448 - Mirko 3341342606

EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di Di Sinno Mirko

Impresa Edile

Costruzione, Manutenzione, Ristrutturazione, Rifiniture di interni, Pavimentazione,
Recupero edifici storici, Movimento terra...

Parco Nazionale della Majella
REPERTORIO N° 2524

Il sottoscritto DI SINNO MIRKO nato a POPOLI (PE), il 08/07/1984, residente a Scafa (Pe) in Contrada Colli n. 104, Documento di identità n. CA73076JK rilasciato dal COMUNE DI SCAFA il 22/07/2021, in qualità di TITOLARE della EDIL DI SINNO COSTRUZIONI DI DI SINNO MIRKO, con sede legale in SCAFA (Pe), alla Via Contrada Colli n. 104, C.F. DSNMRK84L08G878Q, P.I. 02020160681,

DELEGA


Il sig. DI SINNO SIMONE nato a TOCCO DA CASABURIA (PE), il 13/02/1982 residente a Scafa (Pe) in Via Contrada Colli n. 104 C.F. DSNSMN82B13L186B, Documento di identità n. CA08889RO rilasciato da COMUNE DI SCAFA il 26/02/2024, alla firma del contratto per l'appalto dei lavori:

Ristrutturazione ed adeguamento dei locali della caserma nucleo carabinieri forestali di Caramanico Terme (Pe) – alloggio collettivo ed alloggio di servizio- ai fini di una migliore funzionalizzazione della struttura per il servizio. CUP: F85B22000770001 CIG: B08EB12E3C

SCAFA, 30/04/2024

Firma Delegante

Parco Naz. Majella
Prot. n. 0005053 del 30-04-2024
Tipo Arrivo,
Cat. 22, Cl. 1



EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di Di Sinno Mirko

Sede legale: Contrada Colli N° 104, , 65027 - SCAFA (PE) – Cod. Univoco XL13LG4
P.IVA 02020160681 – Cod. Fisc. DSNMRK84L08G878Q

Ufficio: 351.1948241 Mobile: 349.8138448 oppure: 334.1343606

e-mail: edildisinnocostruzioni@gmail.com PEC: disinno.mirko@cert.cna.it

